

RISPOSTA. — « Gli ufficiali inabili a servizio incondizionato seguono la sorte della loro classe.

« Le infermità che hanno determinata tale inabilità, tranne per i feriti, non producono delle sofferenze tali da non permettere che gli ufficiali suddetti prestino servizio negli uffici dove in massima parte sono addetti e dove sono sempre rimasti, mentre i loro colleghi e coetanei rischiano la vita in zona d'operazione.

« Ciò dal punto di vista di equità per le persone.

« Per quanto riguarda le esigenze del servizio, si fa presente che gli ufficiali di cui trattasi, appunto perchè addetti agli uffici, hanno acquistato in essi una pratica tale, che sarebbe inopportuno pensare, ora, a sostituirli traendo altrettanti individui abili dai riparti: e ciò specialmente per quegli uffici che sono in via di liquidazione.

« Ciò non toglie che, qualora si presentino casi speciali, quali per esempio quelli di inabilità per ferite o di aggravamento straordinario di precedenti infermità, il Ministero non provveda a volta, come del resto sta facendo anche attualmente con molta larghezza di vedute, quando si presentano tali casi eccezionali.

« *Il sottosegretario di Stato*
« FINOCCHIARO-APRILE ».

Toscana. — *Al ministro del tesoro.* —

« Per sapere se non creda rispondente ad atto di vera giustizia riparatrice estendere i benefici contenuti nel decreto luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750, per le terre danneggiate dalla guerra che all'articolo 7 testualmente dice:

« Pei titoli al portatore, ove ne sia provata la distruzione, è applicabile l'articolo 56 del Codice di commercio, anche se i titoli siano di debito pubblico », ai paesi colpiti dai disastri tellurici ».

RISPOSTA. — « Non sembra che la norma di eccezione stabilita nell'articolo 7 del decreto luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750, per i titoli al portatore dei quali sia provata la distruzione per cause di guerra, possa formare un precedente invocabile per una consimile eccezione riguardo ai titoli perduti nei disastri tellurici.

« Per le cause determinanti, i due casi sono invero essenzialmente diversi: nel primo si tratta di danno sofferto per un evento imposto dallo Stato o allo Stato per supremi interessi collettivi; nell'altro

invece le perdite sono dovute ad un evento naturale ed indeprecabile, a causa cioè di forza maggiore, per cui nell'essenza esse non si differenziano, singolarmente prese, da quelle derivanti da casi comuni di fortuite perdite di titoli, pei quali casi vale la regola accolta dalla legge speciale « che i titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede ».

« Ammesso il principio dell'indennizzo per i danni di guerra, la concessione di cui al citato decreto luogotenenziale non fa che sancire una forma di risarcimento. Essa deroga in misura assai ristretta alle vigenti norme fondamentali sulla circolazione dei titoli al portatore e la sua portata è di carattere tutto affatto transitorio, come è eccezionalissima la causa che l'ha consigliata.

« Non potendosi parlare di indennizzo da parte dello Stato ai danneggiati dai terremoti, il provvedimento analogo, invocato a loro favore, si ridurrebbe invece alla rinuncia, per il caso speciale, al privilegio che la legge vigente fa allo Stato per i suoi titoli di debito. A una deroga di sì grave momento, in quanto strettamente connessa con gli interessi del credito dello Stato, per le possibili influenze dannose alla sicura e libera circolazione dei titoli, non si ritiene, nelle presenti circostanze, di potere addivenire.

« Si fa riserva, tuttavia, di riprendere in esame il difficile problema per risolverlo, secondo i principi di diritto ed i gravi interessi che vi si collegano, con disposizioni di ordine generale.

« *Il sottosegretario di Stato*
« BELOTTI ».

Tovini. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per quale motivo siano stati esclusi dai concorsi, a senso del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 882, i maestri richiamati alle armi e provenienti dalla categoria riformati, che, non per colpa loro, non si trovano nelle condizioni volute dal citato decreto ».

RISPOSTA. — « Il Ministero ha per i maestri provvisori e supplenti che abbiano comunque prestato servizio militare raccolto con ogni cura gli elementi per una soluzione equa, anche se questa dovesse eventualmente richiedere modificazioni al decreto luogotenenziale 15 maggio ultimo, n. 882.